



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Capitaneria di porto Marina di Carrara
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Salvetti, 5 – 0585/6467293 – cpccarrara@mit.gov.it- cp-marinadicarrarra@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE E DELL'IMBARCO DELLE MERCİ PERICOLOSE NELLE AREE PORTUALI DI MARINA DI CARRARA A FIRMA CONGIUNTA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE E DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CARRARA

Il Capitano di Fregata CP Comandante del Porto di Marina di Carrara

VISTI gli articoli 65 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n.327, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;

VISTO l'art. 24, comma 2-bis, legge 28 gennaio 1994, n.84 che disciplina i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa in ambito portuale;

VISTO l'articolo 22 del d.lgs. 27 luglio 1999 n.272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998 n. 485" che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale la competenza di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n.134, dal titolo: "regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

VISTO l'art. 14-bis del d.lgs. n. 196 del 19 agosto 2005 che individua il P.M.I.S. quale portale per lo scambio telematico di dati tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni;

VISTO l'art. 193, comma 15, d.lgs. n. 152/2006 che, in tema di trasporto dei rifiuti, disciplina gli stazionamenti dei veicoli, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto;

VISTA l'ordinanza 13/05/2009 n. 18 della Capitaneria di porto di Marina di Carrara con la quale è stato approvato il "regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara";

VISTA la circolare titolo Sicurezza della navigazione, serie merci pericolose n. 23/2009 in data 24.11.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativa alla formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;

VISTO il Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara reso esecutivo con l'ordinanza n. 09 del 14/11/2013 e ss.mm.ii. della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

VISTO l'ordinanza della Capitaneria di porto di Marina di Carrara n. 76 in data 21.12.2020, con la quale è stato disciplinato l'esclusivo utilizzo del sistema informatico P.M.I.S. 2 per la trattazione delle procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza delle navi mercantili dal/al porto di Marina di Carrara, previste da leggi, regolamenti, ordinanze etc.;"

VISTO il Decreto Dirigenziale del Comandante Generale del Corpo Delle Capitanerie di Porto n. 303 in data 07 aprile 2014 ss.mm.ii. di approvazione delle "procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose";

VISTA l'ordinanza n. 7 in data 22 aprile 2016 e ss.mm.ii. con la quale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha regolamentato la sosta e la movimentazione delle merci pericolose nelle aree portuali in concessione all'impresa portuale Grendi Trasporti Marittimi S.p.a.;

VISTA l'ordinanza n. 23 in data 13 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha regolamentato la movimentazione, sosta e deposito delle merci pericolose in ambito portuale;

VISTA l'ordinanza n. 57 in data 15/06/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con cui si approva il Regolamento per la disciplina della movimentazione e dell'imbarco delle merci pericolose nelle aree portuali di Marina di Carrara di cui anche al presente atto;

SENTITA la ASL ai sensi dell'art. 22 del d lgs. 1999/272 art. 22, nell'ambito delle riunioni tenutesi fra l'Autorità di Sistema portuale, la Capitaneria di porto di Marina di Carrara, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa, il Chimico del porto di Marina di Carrara, nelle date di 24/1/2022, 1/2/2022, 9/2/2022, 15/3/2022, 24/3/2022, 24/5/2022 e 6/6/2022 presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

CONSIDERATA la necessità, a valle delle risultanze della riunione di cui al precedente punto, di aggiornare le norme contenute nei provvedimenti sopracitati, inerenti le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo (transhipment) delle merci pericolose, tenuto conto sia delle condizioni locali e/o circostanze speciali, sia alla luce della piena operatività del PMIS 2;

ORDINA

Articolo 1

1. È approvato il Regolamento per la disciplina della movimentazione e dell'imbarco delle merci pericolose nelle aree portuali di Marina di Carrara a firma congiunta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara (Allegato 1 Regolamento).

Articolo 2

1. I trasgressori delle norme stabilite nell'annesso regolamento saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 Codice della Navigazione, salvo che il fatto non configuri più grave reato e ferme restando le responsabilità civili e/o penali dei danni diretti ed indiretti derivanti a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Il Comandante

C.F. (CP) Antonio MASIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO MASIELLO
In Data/On Date:
mercoledì 15 giugno 2022 11:48:44



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE E DELL'IMBARCO DELLE MERCI PERICOLOSE NELLE AREE PORTUALI DI MARINA DI CARRARA

Art. 1 – Campo di applicazione

TITOLO I – MOVIMENTAZIONE MERCI PERICOLOSE

Art. 2 – Movimentazione di merci pericolose

Art. 3 – Sosta temporanea di merci pericolose

Art. 4 – Deposito delle merci pericolose

Art. 5 – Quantitativi massimi per il deposito e la sosta temporanea delle merci pericolose

TITOLO I – IMBARCO E SBARCO MERCI PERICOLOSE

Art. 6 – Procedura per ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose

Art. 7 – Imposta di bollo

Art. 8 – Procedura per il transito delle merci pericolose

Art. 9 – Servizio di Vigilanza Antincendio

Art. 10 – Prescrizioni particolari per le operazioni di merci pericolose di Classe 1 (esplosivi)

Art. 11 – Prescrizioni particolari per le operazioni di imbarco e sbarco di merce pericolosa classe 7

Art. 12 – Formazione personale di terra impiegato nelle operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose

Art. 13 – Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e documentazione relativa a dei colli, contenitori e unità di trasporto del carico

Art. 14 – Deroghe e misure alternative

Articolo 1 – Campo di applicazione

1.1. Le norme contenute nella presente ordinanza hanno lo scopo d'integrare le procedure relative alla movimentazione di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico, indicate nel D.P.R. 134/2005, nel d.lgs. n. 272/1999 e nel Decreto Dirigenziale n. 303/2014 e ss.mm.ii., con quelle derivanti da esigenze di carattere locale.

1.2. La presente ordinanza deve essere osservata dai terminalisti, dalle imprese portuali, dai comandanti delle navi e galleggianti che si trovino nei porti o nelle rade del Circondario marittimo di Marina di Carrara, dagli agenti e raccomandatari marittimi e, comunque, da tutti coloro che effettuano o che sono coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di imbarco e trasporto, sbarco, e trasbordo (transhipment), e transito delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo, come definite dal codice IMDG e dalle relative normative vigenti.

1.3. Le definizioni, ai fini della presente Ordinanza, sono quelle contenute nel D.P.R. 134/2005, nel d.lgs. n. 272/1999 e nel Decreto Dirigenziale n. 303/2014 e ss.mm.ii..

Articolo 2 – Movimentazione di merci pericolose

2.1. Nelle aree portuali esterne ai perimetri delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 alle imprese portuali è consentito esclusivamente il transito delle merci pericolose.

2.2. Nelle sole aree portuali interne ai perimetri delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 alle imprese portuali sono consentiti la sosta temporanea di merci pericolose e il deposito, nei limiti di cui alle disposizioni seguenti.

2.3. La sosta temporanea finalizzata al pre imbarco, inclusa la sosta temporanea tecnica, e il deposito sono ammessi a condizione che siano previsti dalle imprese portuali nel proprio documento di sicurezza, redatto in base all'art. 4 del D.Lgs. 272/1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori



nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485". Per la trattazione delle merci pericolose operate dal terminale, sarà onere dello stesso provvedere alla messa a disposizione non solo degli equipaggiamenti di protezione necessari individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e dell'adeguamento tecnico delle aree in accordo al proprio Documento di Valutazione dei Rischi, ma dimostrare il possesso delle dotazioni antinquinamento per contenere sversamenti e fuoriuscite accidentali sul sedime demaniale e/o negli specchi acquei.

2.4. Il sopra richiamato documento di sicurezza deve includere le misure di sicurezza che l'impresa ritiene necessarie al fine di minimizzare i rischi per i lavoratori portuali, limitando l'area di danno al proprio terminal e contemplando comunque gli eventuali effetti che possano essere prodotti all'esterno e relative misure di sicurezza, e deve indicare, per ogni merce pericolosa, i tempi e le aree di sosta e di deposito ed i quantitativi massimi netti proposti indicando e valutando gli effetti della ipotizzabile contemporanea presenza di merci pericolose diverse. Altresì, il documento di sicurezza deve prevedere l'area interna al terminal per mettere in sicurezza la merce pericolosa nel caso di eventuali emergenze e le pertinenti procedure di sicurezza.

Nell'area ove insistono le merci pericolose dovranno essere comunque sempre presenti le seguenti pubblicazioni: Emergency Schedule (EmS) e MFAG (Medical First Aid Guide) previste dall'I.M.D.G.

2.5. Il documento di sicurezza deve essere preventivamente validato dal Chimico di porto oppure, se diverso, dal consulente del terminalista, anche in riferimento ai potenziali rischi o effetti dannosi a carico di terzi in caso di incidente portuale, e una volta redatto, deve essere trasmesso all'Autorità di Sistema Portuale e alla ASL.

2.6. L'Autorità di Sistema portuale può vietare, in ogni caso, l'ingresso in ambito portuale di singole tipologie di merci pericolose anche per motivi di opportunità rispetto alla scelta dei traffici portuali. Allo scopo il terminalista deve dare preavviso all'AdSP, almeno 48 ore prima, di ogni ingresso o sbarco di merci pericolose appartenenti alla Classe 1 e alla Classe 7, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.2. della presente Ordinanza.

Articolo 3– Sosta temporanea di merci pericolose

3.1. La sosta temporanea di merci pericolose è ammessa, in ossequio al documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lgs. 272/1999, nelle aree portuali concesse ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 alle imprese portuali.

3.2. Per sosta temporanea si intende il tempo intercorrente tra l'arrivo della merce in porto e l'imbarco della stessa sulla nave, oppure tra lo sbarco della merce dalla nave e l'uscita della stessa dal porto.

3.3. La sosta temporanea non deve in ogni caso superare le 24 (ventiquattro) ore per tutte le classi ad eccezione della classe 1 della classe 7 per le quali è consentita la sola sosta temporanea tecnica necessaria al disbrigo delle relative pratiche amministrative e che comunque non deve comportare una permanenza in ambito portuale terrestre superiore a 2 (due) ore.

3.4. Nel caso di imbarco diretto i controlli alla merce pericolosa devono essere effettuati entro il periodo ammesso per l'imbarco stesso.

Articolo 4 – Deposito delle merci pericolose

4.1. Il deposito di merci pericolose è ammesso, in ossequio al documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lgs. 272/1999, nelle aree portuali concesse ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 alle imprese portuali.

4.2. Per deposito si intende il posizionamento a terra della merce pericolosa con tempi di attesa per l'imbarco o per l'uscita dal porto, superiori a 24 (ventiquattro) ore. Il periodo di deposito delle merci pericolose ammesse non può mai superare i 10 giorni.

4.3. Per la Classe 6.2 UN 3291 il tempo massimo di deposito è di 72 ore in base all'art. 193, comma 15, del D.Lgs. 152/2006.

4.4 Il concessionario che intenda realizzare un'area di deposito, dovrà organizzare un'area che oltre ad avere le caratteristiche previste dal relativo DVR di base dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

- piano di calpestio inerte ed impermeabile, anche amovibile;
- capacità di poter contenere uno sversamento di sostanze pericolose;



- garantire apposita segnaletica verticale ed orizzontale sul piano di calpestio atte ad identificare le zone in cui posso essere depositate le merci pericolose;
- separazione tra le varie classi di merci pericolose in linea con le disposizioni IMO vigenti.
- Piena ispezionabilità di tutto il perimetro delle unità di trasporto e/o carico per le procedure di verifica di marcatura ed etichettatura nonché l'assenza di colaggi, perdite o fuoriuscite;
- lo stoccaggio di tank cisterne vuote o piene e di container contenenti merce pericolosa è consentito in accordo al DVR del concessionario. Dalla seconda fila le stesse dovranno sempre essere assicurate tramite twist lock su almeno due blocchi di angolo contrapposti o mediante altro sistema di ancoraggio. Tale norma si applica anche a tank cisterna ed unità di carico che per configurazione costruttiva non prevedano una base di appoggio ma solo su blocchi d'angolo;
- sul perimetro esterno dell'area merci pericolose deve essere sistemata idonea e visibile cartellonistica italiana ed inglese indicante la destinazione e deposito di merce pericolosa, il divieto di fumo e fiamme libere, il divieto di accesso alle persone ed ai mezzi non autorizzati;
- gli impianti elettrici di illuminazione in area devono essere a sicurezza intrinseca per l'utilizzo in atmosfera ATEX;
- l'area deve sorgere su suolo in cui non siano presenti condotte di combustibile o gas od assimilati;
- lungo il perimetro devono essere installate attrezzature mobili antincendio di cui viene curata l'idoneo funzionamento;
- ad adeguata distanza di sicurezza dall'area deve essere inserita un segnale di allarme, segnale sonoro e lampeggiante luminoso rosso, visibile a 360°. Nei pressi del pulsante deve essere inserito la targa "Azionare in caso di emergenza – Push in case of emergency"
- il DVR deve contenere, inoltre, una relazione tecnica specifica per l'area in questione che valuti il rischio di folgorazione dovuto alla presenza di masse metalliche ed impianti elettrici nell'area di deposito e delle misure di protezione adottate;
- il concessionario titolare dell'area di deposito dovrà nominare un Responsabile merci pericolose, interno od esterno all'azienda, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del D.lgs 27/01/2010 nr. 35, con il compito di indicare modalità operative e procedurali suscettibili di assicurare l'osservanza della norma di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito, manipolazione e ricondizionamento di merci pericolose in accordo al D.V.R. all'IMDG code ed in diretta relazione con l'R.S.P.P. nonché curare in concerto con quest'ultimo l'addestramento periodico dei lavoratori.

Articolo 5 – Quantitativi massimi per il deposito e la sosta temporanea delle merci pericolose

5.1. I limiti e le prescrizioni della tabella di cui al presente articolo sono stati fissati prendendo a riferimento il quantitativo standard di 16.000 kg/teu e valgono per il deposito e la sosta temporanea, mentre per l'imbarco diretto valgono i limiti dell'IMDG Code, ove previsti.

5.2. Fatta salva l'applicazione della normativa ambientale per il caso di merci pericolose che rientrino nel relativo campo di applicazione, è vietato in ogni caso il superamento dei quantitativi massimi netti risultanti nella tabella.

5.2. La tabella indica la misura del raggio del cerchio di danno in base al quantitativo massimo che può essere depositato o lasciato in sosta all'interno del porto. Il raggio del cerchio di danno può essere ridotto per quantitativi minori di merce pericolosa secondo la valutazione contenuta nel documento di sicurezza del terminalista.

5.3. I limiti quantitativi massimi della tabella devono intendersi per singolo deposito o area di sosta temporanea e possono essere superati, nel rispetto del documento di sicurezza, se la merce pericolosa viene depositata o posta in sosta temporanea in aree distinte in modo che sia impedito qualsiasi rischio di effetto domino.

5.4. Eventuali ulteriori merci pericolose con numero UN non categorizzato nella tabella dovranno essere oggetto di apposita valutazione del documento di sicurezza o di revisione o integrazione di esso, prima del successivo aggiornamento della tabella stessa.



Descrizione tipologia di pericolo	Numero UN		Classe	Rischio sussidiario	Packing group	Peso netto merce (Kg)	Raggio cerchio di danno	DOTAZIONI e PRESCRIZIONI
Esplosivi			1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6					6
Esplosivi classe 1.4.S	0012	CARTUCCE	1.4.S			16.000/TEU	N.R.	6
gas infiammabili	1001	ACETILENE, DISCIOLTO	2.1			16.000/TEU	116	1-2-3-4
gas infiammabili	1965	MISCELA DI GAS DA IDROCARBURI LIQUEFATTI	2.1			16.000/TEU	116	1-2-3-4
gas non infiammabili, non tossici	1006	ARGON COMPRESSO	2.2			16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4
gas non infiammabili, non tossici	1013	DIOSSIDO DI CARBONIO COMPRESSO	2.2			16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4
gas non infiammabili, non tossici	1066	AZOTO COMPRESSO	2.2			16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4
gas non infiammabili, non tossici	1066	GAS COMPRESSO N.O.S.	2.2			16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4
gas non infiammabili, non tossici	1977	AZOTO REFRIGERATO LIQUIDO	2.2			16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4
gas infiammabili, non tossici	1950	AEROSOLS	2.1			16.000/TEU	116	1-2-3-4
gas non infiammabili, non tossici	1950	AEROSOLS	2.2			16.000/TEU	116	1-2-3-4
gas non infiammabile, non tossico, comburente	1072	OSSIGENO COMPRESSO	2.2	5.1		16.000/TEU	116	1-2-3-4
gas non infiammabile, non tossico, comburente	1073	OSSIGENO REFRIGERATO LIQUIDO	2.2	5.1		16.000/TEU	116	1-2-3-4
gas non infiammabile, non tossico, comburente	1070	OSSIDO NITROSO	2.2	5.1		16.000/TEU	490	1-2-3-4
gas tossico, corrosivo	1005	AMMONIACA ANIDRA	2.3	8		16.000/TEU	3.900	1-2-3-4
gas tossico, comburente, corrosivo	1017	COLORO	2.3	5.1/8		16.000/TEU	1.029	1-2-3-4
liquidi infiammabili	1263, 1266, 1133, 1210, 1197, 3269, 1866, 1139	voci generiche per gruppi di sostanze infiammabili	3		I	16.000/TEU	8	1-2-3-5
liquidi infiammabili	1263, 1266, 1133, 1210, 1197, 3269, 1866, 1139	voci generiche per gruppi di sostanze infiammabili	3		II	16.000/TEU	8	1-2-3-5
liquidi infiammabili	1263, 1266, 1133, 1210, 1197, 3269, 1866, 1139	voci generiche per gruppi di sostanze infiammabili	3		III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-5
liquidi infiammabili, tossici	1992		3	6.1	I	16.000/TEU	612	1-2-3-5
liquidi infiammabili, tossici	1992		3	6.1	II	16.000/TEU	612	1-2-3-5
liquidi infiammabili, tossici	1992		3	6.1	III	16.000/TEU	72	1-2-3-5



liquidi infiammabili, corrosivi	2924		3	8	I	16.000/TEU	8	1-2-3-5
liquidi infiammabili, corrosivi	2924		3	8	II	16.000/TEU	8	1-2-3-5
liquidi infiammabili, corrosivi	2924		3	8	III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-5
esplosivo solido desensibilizzato	1344	TRINITROFENOLO	4.1		I	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, organici	1325		4.1		II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, organici	1325		4.1		III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi autoreagenti (dal tipo B al tipo F)	3221-3223- 3225-3227- 3229		4.1			16.000/TEU	8	1-2-3
solidi autoreagenti (dal tipo B al tipo F)	3222-3224- 3226-3228- 3230		4.1			16.000/TEU	N.R.	1-2-3
liquidi autoreagenti, a temperatura controllata (dal tipo B al tipo F)	3231-3233- 3235-3237- 3239		4.1			16.000/TEU	8	1-2-3
liquidi autoreagenti, a temperatura controllata (dal tipo B al tipo F)	3232-3234- 3236-3238- 3240		4.1			16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, corrosivi, inorganici	3180		4.1	8	II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, corrosivi, inorganici	3180		4.1	8	III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, ossidanti	3097		4.1	5.1	II	16.000/TEU	8	1-2-3
solidi infiammabili, ossidanti	3097		4.1	5.1	III	16.000/TEU	8	1-2-3
solidi infiammabili, corrosivi organici	2925		4.1	8	II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, corrosivi organici	2925		4.1	8	III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, tossici, organici	2926		4.1	6.1	II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
solidi infiammabili, tossici, organici	2926		4.1	6.1	III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
materie soggette a combustione spontanea	1384	DITIONITO DI SODIO	4.2			16.000/TEU	1.438	1-2-3
solidi che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili e tossici	1408	FERROSILICIO	4.3	6.1		16.000/TEU	1.438	1-2-3
solidi che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	1428	SODIO	4.3			16.000/TEU	58	1-2-3
liquidi reagenti con l'acqua, tossici	3130		4.3	6.1	I	16.000/TEU	612	1-2-3
liquidi reagenti con l'acqua, tossici	3130		4.3	6.1	II	16.000/TEU	612	1-2-3



liquidi reagenti con l'acqua, tossici	3130		4.3	6.1	III	16.000/TEU	612	1-2-3
solidi reagenti con l'acqua, tossici	3134		4.3	6.1	I	16.000/TEU	58	1-2-3
solidi reagenti con l'acqua, tossici	3134		4.3	6.1	II	16.000/TEU	58	1-2-3
solidi reagenti con l'acqua, tossici	3134		4.3	6.1	III	16.000/TEU	58	1-2-3
sostanze liquide, organometalliche, piroforiche, che reagiscono con l'acqua	3394		4.2	4.3	I	16.000/TEU	58	1-2-3
SOLIDI AUTORISCALDANTI, ORGANI	3088		4.2		II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3
liquido ossidante, corrosivo	2014	PEROSSIDO DI IDROGENO (sol 20-60%)	5.1	8	II	16.000/TEU	116	1-2-3-5
liquido ossidante, corrosivo	2015	PEROSSIDO DI IDROGENO (più del 60%)	5.1	8	I	16.000/TEU	116	1-2-3-5
liquido ossidante	2984	PEROSSIDO DI IDROGENO (sol 8-20%)	5.1		III	16.000/TEU	116	1-2-3-5
solidi ossidanti	1479		5.1		I	16.000/TEU	8	1-2-3-5
solidi ossidanti	1479		5.1		II	16.000/TEU	8	1-2-3-5
solidi ossidanti	1479		5.1		III	16.000/TEU	8	1-2-3-5
solidi ossidanti, tossici	3087		5.1	6.1	I	16.000/TEU	8	1-2-3-5
solidi ossidanti, tossici	3087		5.1	6.1	II	16.000/TEU	8	1-2-3-5
solidi ossidanti, tossici	3087		5.1	6.1	III	16.000/TEU	8	1-2-3-5
perossidi organici, tipo B, liquidi	3101		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi organici, tipo B, solidi	3102		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi organici, tipo C, liquidi	3103		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi organici, tipo C, solidi	3104		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi di tipo D, liquidi	3105		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi di tipo D, solidi	3106		5.2			16.000/TEU	8	1-2-3-5
perossidi di tipo E, liquidi	3107		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi di tipo E, solidi	3108		5.2			16.000/TEU	8	1-2-3-5
perossidi di tipo F, liquidi	3109		5.2			16.000/TEU	116	1-2-3-5
perossidi di tipo F, solidi	3110		5.2			16.000/TEU	8	1-2-3-5
liquidi tossici, organici	2810		6.1		I	16.000/TEU	612	1-2-3-4-5
liquidi tossici, organici	2810		6.1		II	16.000/TEU	72	1-2-3-4-5
liquidi tossici, organici	2810		6.1		III	16.000/TEU	72	1-2-3-4-5
solidi tossici, organici	2811		6.1		I	16.000/TEU	8	1-2-3-4-5
solidi tossici, organici	2811		6.1		II	16.000/TEU	8	1-2-3-4-5
solidi tossici, organici	2811		6.1		III	16.000/TEU	8	1-2-3-4-5



pesticida solido tossico, inorganico	3048	FOSFURO ALLUMINIO	DI	6.1		I	16.000/TEU	1.438	1-2-3-4-5
RIFIUTI SANITARI				6.2					7
corrosivi, solidi	1759			8		I	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi, solidi	1759			8		II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi, solidi	1759			8		III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi, liquidi	1760			8		I	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi, liquidi	1760			8		II	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi, liquidi	1760			8		III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi liquidi, tossici	2922			8	6.1	I	16.000/TEU	8	1-2-3-4-5
corrosivi liquidi, tossici	2922			8	6.1	II	16.000/TEU	16	1-2-3-4-5
corrosivi liquidi, tossici	2922			8	6.1	III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-4-5
corrosivi solidi, tossici	2923			8	6.1	I	16.000/TEU	6	1-2-3-4-5
corrosivi solidi, tossici	2923			8	6.1	II	16.000/TEU	6	1-2-3-4-5
corrosivi solidi, tossici	2923			8	6.1	III	16.000/TEU	6	1-2-3-4-5
corrosivi liquidi infiammabili	2920			8		I			1-2-3-4-5
corrosivi liquidi infiammabili	2920			8		II			1-2-3-4-5
sostanza corrosiva, tossica	1744	BROMO		8	6.1	I	16.000/TEU	130	1-2-3-4-5
sostanza corrosiva, tossica	1831	ACIDO SOLFORICO, FUMANTE		8	6.1	I	16.000/TEU	58	1-2-3-4-5
sostanza corrosiva, tossica	1790	ACIDO FLUORIDRICO (con più del 60% di acido)		8	6.1	I	16.000/TEU	72	1-2-3-4-5
sostanza corrosiva, tossica	1790	ACIDO FLUORIDRICO (con non più del 60% di acido)		8	6.1	II	16.000/TEU	8	1-2-3-4-5
sostanza pericolosa per l'ambiente, solida	3077			9		III	16.000/TEU	N.R.	8
sostanza pericolosa per l'ambiente, liquida	3082			9		III	16.000/TEU	N.R.	1-2-3-5

5.5. Le note nella tabella di cui sopra rimandano alle seguenti prescrizioni minime, le quali devono essere recepite nel documento di sicurezza che stabilirà anche le pertinenti procedure oltre che le eventuali ulteriori integrazioni del caso:

- 1) Durante il periodo di deposito delle merci devono essere immediatamente disponibili n. 2 estintori di tipo carrellato a polvere da 50 Kg cadauno caricati ad azoto, n. 4 estintori portatili non inferiori a 6 Kg di peso, n. 3 coperte ignifughe delle misure di m 3 x m 3;
- 2) Durante il periodo di deposito delle merci devono essere immediatamente disponibili n. 5 maschere con filtro polivalente;
- 3) Durante il periodo di deposito delle merci devono essere immediatamente disponibili n. 2 lampade di sicurezza portatili;
- 4) Durante il periodo di deposito delle merci devono essere immediatamente disponibili n. 2 tute antiacido;
- 5) Durante il periodo di deposito delle merci devono essere immediatamente disponibili 250 kg di materiale assorbente tipo EKOPERL 33 o equivalente;



6) 6.1 I mezzi con gli esplosivi non possono sostare nelle aree portuali e devono accedere al porto in diretta concomitanza con l'imbarco sulla nave che deve, immediatamente dopo l'imbarco, chiudere il portellone ed iniziare la manovra per uscire dal porto.

6.2 Allo sbarco dalla nave i mezzi con gli esplosivi devono uscire immediatamente dal porto.

6.3 Le operazioni di imbarco e sbarco devono essere assistite dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Massa Carrara o, previo nulla osta dello stesso comando, dal Servizio Integrativo Antincendio Portuale, regolarmente iscritto nei registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, e nei registri della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, con personale abilitato al servizio di guardia fuochi e per la specifica Classe delle merci movimentate. A tal fine l'assistenza dei Vigili del Fuoco deve essere richiesta almeno 5 (cinque) giorni prima al suddetto Comando.

6.4 Sono fatte salve tutte le altre norme disciplinanti il trasporto degli esplosivi.

7) 7.1 Tempo di sosta temporanea massimo: 72 ore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la rimozione del rifiuto a carico del detentore ai sensi della normativa vigente. Allo scopo il terminalista detentore, decorso il termine di 48 ore, dovrà fornire una previsione certa sulla possibilità del rispetto del limite temporale delle 72 ore;

7.2 L'area in concessione dovrà essere adeguatamente delimitata;

7.3 In presenza di merce pericolosa depositata l'impresa portuale dovrà garantire adeguato monitoraggio;

7.4 Potranno essere depositati solamente i containers in buone condizioni. Containers danneggiati non saranno ammessi all'accesso al porto ed al deposito.

7.5 L'impresa portuale dovrà tenere sempre aggiornati appositi registri con le indicazioni delle merci depositate in ambito portuale;

7.6 Dovranno essere mantenuti in costante efficienza almeno due estintori da 12 Kg nelle adiacenze delle merci;

8) 8.1 Tempo di deposito massimo: 6 giorni;

8.2 L'area in concessione dovrà essere adeguatamente delimitata;

8.3 In presenza di merce pericolosa depositata l'impresa portuale dovrà garantire adeguato monitoraggio;

8.4 Potranno essere depositati solamente i containers in buone condizioni. Containers danneggiati non potranno entrare in porto.

8.5 L'impresa portuale dovrà tenere sempre aggiornati appositi registri con le indicazioni delle merci depositate in ambito portuale;

8.6 Dovranno essere mantenuti in costante efficienza almeno due estintori da 12 Kg in area adiacente il deposito delle merci pericolose;

8.7. L'Autorità di Sistema Portuale può, per quantitativi, per tempi e per aree diverse da quelle di cui sopra, stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. numero 272/1999, i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso tenuto conto del livello di pericolosità delle merci e delle condizioni locali.

8.8. Le prescritte dotazioni antincendio elencate da 1 a 5 dovranno essere ubicate e stivate, in assetto di pronto utilizzo, in un ricovero adeguato, chiaramente contrassegnato, in prossimità dei luoghi di deposito delle mm.pp. (da condividersi con VVFF e includere nelle planimetrie di sicurezza A.I.)

Articolo 6 – Procedura per ottenere l'autorizzazione

all'imbarco e trasporto marittimo o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose

6.1. Nel porto di Marina di Carrara non è consentito l'imbarco, sbarco e transito di merci pericolose senza la preventiva autorizzazione / nulla osta da parte della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. È comunque vietato l'accesso al porto di Marina di Carrara di navi e/o mezzi terrestri con merci pericolose che non siano in possesso della documentazione prevista dalla vigente normativa attestante la loro idoneità al trasporto.

6.2. L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave devono essere in possesso per tutte le merci pericolose in transito, in imbarco o sbarco di tutte le informazioni previste dall'annesso 5 del D.D.



07.04.2014, n. 303 (multimodal dangerous goods form). Tale documento, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere sempre immediatamente disponibile da parte del soggetto richiedente l'imbarco, all'atto della presentazione dell'istanza ed immediatamente esigibile in caso di controllo in ambito portuale da parte degli enti preposti.

6.3. L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave deve:

- Presentare l'istanza di autorizzazione/nulla osta all'imbarco, sbarco e trasbordo (transhipment) all'Autorità Marittima con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario previsto per le suddette operazioni. Ove le stesse operazioni dovessero svolgersi nei giorni festivi, la predetta istanza dovrà essere presentata entro le ore 11:00 dell'ultimo giorno lavorativo utile attraverso il sistema PMIS 2, in caso di avaria dello stesso, in supporto cartaceo con le modalità sopra indicate, come da annesso 3 al D.M. 07.04.2014, n. 303 e ss.mm.ii., allegando un elenco debitamente compilato come da annesso 4 al D.M. 07.04.2014, n. 303 e ss.mm.ii.; la Capitaneria di Porto esaminata la comunicazione, fornirà un riscontro al soggetto istante, tramite lo stesso sistema PMIS 2;
- consegnare all'Autorità di Sistema Portuale, se non direttamente disponibile sul sistema PMIS 2, copia dell'istanza presentata all'Autorità Marittima, ai fini dell'adempimento del punto 6.8 del D.M. 303/2014, avente valore di informazione di avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta all'imbarco/sbarco e al reimbarco;
- far pervenire al terminalista e al Comando di bordo copia dell'autorizzazione / nulla osta rilasciata dall'Autorità Marittima, se non direttamente disponibile sul sistema PMIS 2;
- per le merci pericolose classe 1, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco da presentare all'Autorità Marittima deve essere preventivamente vistata dalla locale Autorità di polizia, pena il rigetto della stessa.

Articolo 7 – Imposta di bollo

7.1. Ai fini di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta, il soggetto istante dovrà, preventivamente alla presentazione dell'istanza, dare comunicazione alla Sezione Sicurezza della Navigazione, sulla scelta di utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- inviare gli estremi del bollo (numero identificativo e data di emissione) alla Sezione Sicurezza della Navigazione, provvedendo entro 48 ore dal rilascio del pertinente provvedimento amministrativo, alla consegna presso il predetto ufficio, di una stampa dell'istanza e della relativa autorizzazione / nulla osta con sopra apposta l'imposta di bollo assolta;
- adottare un sistema virtuale di pagamento.

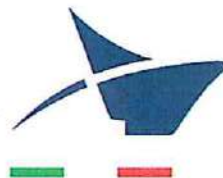
Articolo 8 – Procedura per il transito delle merci pericolose

8.1 L'armatore, il raccomandatario, l'agente marittimo o il comandante della nave che presenti a bordo merci pericolose in transito nel porto di Marina di Carrara, deve far pervenire con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo dell'unità, alla Capitaneria di Porto Marina di Carrara ed all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale copia del manifesto di carico indicante quantità, qualità e ubicazione delle merci pericolose stivate a bordo, rispettando le procedure dettate dal D.lgs. 196/2005 in materia di rapportazione navale.

8.2. La Capitaneria di Porto disporrà le misure necessarie in ordine alla sorveglianza antincendio unitamente alle altre misure integrative ritenute opportune a tutela della sicurezza dell'infrastruttura portuale.

8.3. In ogni caso, durante la sosta in porto il Comandante della nave con merci pericolose in transito deve:

- a) Rispettare la segregazione e il gruppo di compatibilità delle merci pericolose in accordo con le prescrizioni del codice IMDG;
- b) Mantenere il divieto di fumare e di usare fiamme libere o fonti termiche nei locali e spazio di carico ove sono state stivate merci pericolose che presentano pericolo di incendio o esplosione;
- c) In caso di qualsiasi inconveniente alle merci pericolose trasportate, avvisare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, sospendendo precauzionalmente le operazioni



di imbarco/sbarco eventualmente in corso, facendo allontanare le persone non appartenenti all'equipaggio dal luogo interessato;

d) Mantenere sempre pronte per la consultazione, in prossimità dei punti di accesso alla nave e sul ponte di Comando, le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo, ed il relativo piano di stivaggio;

e) Mantenere in condizioni di immediato utilizzo le dotazioni antincendio aggiuntive per intervento su merci pericolose di cui alla Convenzione Solas/II-2/R. 54 e gli equipaggiamenti di protezione individuale;

f) Effettuare controlli periodici durante tutto l'arco della sosta al fine di verificare lo stato di conservazione delle merci pericolose, con particolare riferimento all'integrità dei contenitori e/o imballaggi contenenti le stesse.

Articolo 9 – Servizio di Vigilanza Antincendio

9.1. Il servizio di vigilanza antincendio è espletato in via prioritaria dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In caso di comprovata impossibilità e comunicata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la vigilanza sarà svolta dal soggetto autorizzato ai sensi della parte III dell'ordinanza n.18/2009 della Capitaneria di porto di Marina di Carrara.

9.2. La sorveglianza antincendio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 10.5, punto 8), della presente Ordinanza, potrà essere svolta a mezzo del servizio integrativo antincendio, ovvero a mezzo di membri dell'equipaggio in possesso di adeguata certificazione STCW (antincendio base + antincendio avanzato).

9.3. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi delle normative vigenti in materia e con relativo onere di spesa a carico dell'Agenzia Marittima Raccomandataria.

Articolo 10 – Prescrizioni particolari per le operazioni di merci pericolose di Classe 1 (esplosivi)

10.1. Nel porto di Marina di Carrara non è prevista una zona di stoccaggio o di fermata/sosta di mezzi che trasportano merci pericolose classe 1, ad eccezione delle merci appartenenti alla classe 1.4.S. Pertanto tutte le operazioni di imbarco/sbarco dovranno essere effettuate in forma diretta senza alcuna fermata/sosta all'interno del porto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3.3.

10.2. L'armatore, il comandante o il raccomandatario marittimo della nave con merci pericolose in transito della classe 1, deve far pervenire, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo dell'unità, alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, tramite sistema PMIS, la richiesta di autorizzazione al transito come da allegato 1 inoltrando altresì al locale Consulente Chimico di porto il piano di carico delle merci pericolose a bordo ed i documenti di trasporto (multimodal dangerous good form) del materiale esplosivo.

10.3. Per l'imbarco, reimbarco su altre navi (transhipment), transito e/o sbarco di merci pericolose della Classe 1, la Capitaneria di porto - considerate le tipologie ed i quantitativi delle merci in transito, da imbarcare/reimbarcare/sbarcare, tenuto conto anche della quantità e tipologia di merci della Classe 1 eventualmente presenti a bordo della nave, ottenuta a cura dell'armatore, del comandante o del raccomandatario marittimo della nave la disponibilità del terminalista per le operazioni in parola, in caso di accosto alle banchine del porto commerciale - potrà rilasciare l'autorizzazione all'imbarco, al transito o il nulla osta allo sbarco o al reimbarco su altre navi (transhipment), applicando le procedure stabilite dal Decreto Dirigenziale n. 303/2014.

10.4. Le autorizzazioni e/o nulla osta di cui al precedente comma saranno rilasciati sulla scorta di specifica relazione del Consulente Chimico di porto ed acquisiti il parere e le eventuali prescrizioni che saranno all'uopo formulati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in specie per quanto riguarda la determinazione della consistenza di risorse umane e strumentali occorrenti per il servizio di vigilanza antincendio.

10.5. Fermo restando le norme dettate dal D.M. n. 303/2014 richiamato nelle premesse, le operazioni di movimentazione ed il transito delle merci pericolose appartenenti alla classe 1 (esplosivi) sono effettuati con le seguenti modalità:

- 1) provvedere ad alzare a riva la bandiera B del C.I.S.;



- 2) nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;
- 3) l'imbarco di merci pericolose dovrà essere effettuato direttamente tra nave e banchina;
- 4) divieto, alle persone non addette alle operazioni, di accesso alla banchina di ormeggio;
- 5) predisporre efficientemente e pronti all'uso i mezzi antincendio di cui la nave dispone. In particolare predisporre, in idonea posizione a prora e poppa delle zone di stivaggio degli esplosivi, linee di manichette antincendio in pressione pronte all'uso;
- 6) assicurare la presenza a bordo di un numero adeguato di membri dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti ed a intervenire in casi di emergenza;
- 7) il divieto di fumare e di usare fiamme libere o fonti termiche a bordo della nave e nella banchina di ormeggio;
- 8) durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni commerciali dovrà essere predisposto, a spese dell'interessato, un servizio antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa per l'immediato intervento in caso d'incidente;
- 9) prima dell'attracco della nave il Comandante dell'unità dovrà disporre periodiche ispezioni delle zone dove sono stivate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo;
- 10) divieto, salvo in caso di necessità, di far funzionare gli apparati radioelettrici e radar di bordo;
- 11) divieto di eseguire rifornimento di carburante e combustibile durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- 12) nei casi di imbarco/sbarco di esplosivi e per la durata della loro permanenza a bordo della nave, dovrà essere sempre presente in assistenza, per garantire idonea protezione antincendio, con spese a carico del richiedente, n. 1 rimorchiatore dotato di idonee attrezzature antincendio. L'eventuale impiego di un'ulteriore rimorchiatore in assistenza alla manovra, se richiesto dal comando di bordo o prescritto in base alle norme vigenti, esula dalle prestazioni di assistenza precedentemente citate.
- 13) per permettere in caso di emergenza l'immediato defilamento e uscita dal porto, dovrà essere mantenuto appennellato un cavo d'acciaio da rimorchio adeguato, terminante con gassa al livello del galleggiamento assicurato alle bitte della nave;
- 14) la nave dovrà essere attraccata in modo da consentire il rapido disormeggio, evitando, se possibile, di dare fondo alle ancore;
- 15) dovranno essere imbarcate per ultime/sbarcate per prime;
- 16) Dovrà essere comunicato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, l'inizio e il termine delle operazioni di imbarco/sbarco della merce pericolosa in argomento.

Articolo 11 – Prescrizioni particolari per le operazioni di imbarco e sbarco di merce pericolosa classe 7

11.1. Fermo restando quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 5, per la classe 7 sono ammesse solo piccole quantità contenute in apparecchiature di uso medico o utilizzate per attività civili quali rilevatori di fumi, incendio, ecc..

11.2. Per l'imbarco, transito o sbarco delle merci pericolose di classe 7, la Capitaneria di Porto potrà rilasciare la prevista autorizzazione all'imbarco o nulla osta al transito o allo sbarco, applicando la procedura stabilita dal Decreto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 303/2014. In particolare l'istanza, corredata del conforme parere del Chimico di porto, dovrà essere corredata di:

- a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive rilasciato al vettore ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora si intenda effettuare un trasporto singolo occasionale deve essere allegata la comunicazione effettuata al Prefetto e alle ASL delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso;
- b) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'ingresso o l'uscita dal porto del materiale radioattivo da imbarcare o sbarcare;



c) nei casi di imbarco e sbarco, dichiarazione a cura del vettore, da parte di un esperto qualificato attestante che sono state osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive.

Articolo 12 – Formazione personale di terra impiegato nelle operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose

11.1. Tutto il personale a terra, appartenenti ai terminalisti, alle società e alle agenzie marittime impiegate nel trasporto marittimo di merci pericolose, deve essere in possesso di un attestato di frequenza, in corso di validità, a un corso di formazione di base o specifico in aderenza a quanto previsto dall' cap. 1.3 IMDG Code e dalla circolare Serie Merci Pericolose n.23/2009 commisurato alle rispettive responsabilità.

11.2. Il predetto personale deve, inoltre, avere una specifica formazione circa le norme relative alla security, di cui al capitolo 1.4 del codice IMDG.

11.3. Le singole società devono adottare un efficiente sistema attraverso il quale attuare la normativa prevista dall' IMDG code, avvalendosi nel ruolo di formatore, anche di proprio personale esperto del settore che opera all'interno della società da non meno di un anno.

11.4. Le società devono altresì, dimostrare, tenendo apposita documentazione attestante, per ogni dipendente oggetto di formazione, le specifiche mansioni che svolge all'interno della società, il giorno in cui è stato effettuato l'indottrinamento, il programma del corso e il nominativo della persona che ha presieduto al corso di formazione.

11.5. I lavoratori della squadra che movimentano le merci pericolose devono essere formati e disponibili al pronto impiego delle dotazioni di sicurezza previste dal presente regolamento.

Articolo 12– Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e documentazione relativa a dei colli, contenitori e unità di trasporto del carico

12.1 Tutte i colli, contenitori e unità di trasporto del carico, così come definiti nel Capitolo 1.2 del Codice I.M.D.G., ove contenenti merci pericolose devono essere provviste di idonea etichettatura e marcatura in conformità alle disposizioni dei capitoli 5.2 e 5.3 del Codice I.M.D.G..

12.2 I veicoli stradali che trasportano merci pericolose in colli devono essere conformi alla risoluzione IMO A. 581. Tale conformità dovrà risultare da specifica documentazione di rispondenza rilasciata dal costruttore del veicolo ovvero dalla carta di circolazione rilasciata dall'Amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi da essa autorizzati. La predetta documentazione dovrà essere sempre immediatamente disponibile da parte del soggetto richiedente l'imbarco, all'atto della presentazione dell'istanza ed immediatamente esigibile in caso di controllo in ambito portuale da parte degli enti preposti.

Articolo 13 – Derghe e misure alternative

13.1 In presenza di particolari circostanze tecnico-operative o di richieste avanzate dal Raccomandario marittimo, documentate e supportate da accertamenti, la Capitaneria di Porto può, con apposito provvedimento, sentiti il chimico del porto, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa, adottare misure ulteriormente cautelative ove sia necessario per la tutela della sicurezza del porto e degli operatori portuali.

Il Comandante

C.F. (CE) Antonio MASIELLO

Il Presidente

Dott. Mario SOMMARIVA